



IL SINDACO

Pubblicazione delle risoluzioni del Municipio – seduta del 10 luglio 2017

In applicazione dell'art. 111 LOC.

Richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 3 maggio 2017 con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Comune di Lugano (comune polo) e i comuni di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Lamone, Massagno e Paradiso che regola le attività di coordinamento nella Regione III, approvata dal Consiglio comunale in data 24 ottobre 2016.

Nella decisione del Consiglio di Stato sono state apportate le seguenti modifiche d'ufficio:

Art. 6: Condotta di operazioni e interventi

2 La Polizia polo, in stretta collaborazione con le Polizie strutturate, conduce le operazioni a carattere regionale conformemente agli art.li 6 e 12 LCPol, **e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Polizia cantonale, la quale detiene la conduzione principale e generale.**

5 Il Comandante della Polizia polo, o un Ufficiale da lui designato, conduce direttamente le operazioni e gli interventi della polizia comunale della Regione III di rilevanza regionale o cantonale (esempio: costituzione di SMEPI, reati gravi al codice penale svizzero, calamità naturali, ecc.).

I Comandanti delle Polizie strutturate assicurano, in tal caso, la loro costante reperibilità ed una stretta collaborazione nell'ambito della condotta, **e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Polizia cantonale, la quale detiene la conduzione principale e generale.**

Art. 8: Compiti e funzioni di polizia

1 Gli agenti delle Polizie della Regione III svolgono, in ogni comune della stessa, anche in abbinamento tra loro:

a) i compiti di polizia elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol, rispettivamente nella Sezione B laddove assunti, **nei termini stabiliti dalla specifica delega;**

Art. 12: Servizi di mantenimento dell'ordine (MO)

2 Gli agenti di polizia uniformati del servizio esterno della Regione III devono far parte del contingente del Servizio MO della Polizia polo, secondo ~~le direttive cantonali~~ **la Direttiva cantonale.**

3 Il ~~Dipartimento delle Istituzioni~~ **Consiglio di Stato** è competente per l'emanazione ~~del Regolamento della Direttiva cantonale~~ concernente l'obbligo delle Polizie comunali in ambito di servizi di mantenimento dell'Ordine (MO). Il Consiglio Cantonale dei Comandanti è competente per l'emanazione ~~delle relative Direttive d'applicazione~~ **della relativa Direttiva d'applicazione.**

4 ~~Il Regolamento e le relative Direttive d'applicazione~~ **La Direttiva cantonale e la relativa Direttiva d'applicazione** sono vincolanti per il Corpo di Polizia polo e per i Corpi di Polizia strutturati della Regione.

5 L'equipaggiamento personale, lo stato d'efficienza dello stesso e la formazione degli agenti del Servizio MO, sono a carico di ogni singolo Corpo di polizia, conformemente ~~alle direttive cantonali~~ **alla direttiva cantonale.**

Art. 23: Contestazioni

2 In assenza di conciliazione decide il Consiglio di Stato in prima istanza, **secondo le consuete vie ricorsuali.**

Art. 24: Modifiche successive

2 NUOVO In caso di estensione dei compiti elencati nell'Allegato 2 Sez. B RLCPol i Comuni firmatari danno procura al Comune polo di Lugano affinché li rappresenti nella procedura relativa all'istanza per l'ottenimento dell'apposita delega affinché ogni agente della Polizia della Regione III sia autorizzato ad operare sull'intero comprensorio regionale.

Il Sindaco

arch. Giovanni Bruschetti

Termine

di ricorso al Lod. Consiglio di Stato per

30 giorni dalla presente pubblicazione

Pubblicazione

all'albo comunale dall'11 luglio 2017